

**Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da impiegarsi presso ASA Tivoli Spa.**

**CIG 7663117C30**

**CHIARIMENTO DEL 28/11/2018 N. 2**

**Domanda:**

- > con riferimento alla procedura citata in oggetto chiediamo:
  - >
  - > CAPITOLATO
  - > Art. 1 VI cpv pag. 2
  - > Per quanto riguarda le ipotesi di cessazione in anticipo del rapporto di lavoro ricordiamo che il vigente CCNL prevede che tali interruzioni possano avvenire per mancato superamento del periodo di prova o per giusta causa. Diversamente il lavoratore ha diritto a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale. Chiediamo conferma del rispetto della normativa specifica di settore.
  - > Per quanto concerne il monte ore settimanale, dovendo contrattualizzare il lavoratore, chiediamo di chiarire cosa intende la SA quando scrive "non è vincolata a definire in via preliminare il monte ore settimanale di lavoro".
  - > Art 3 punto 13) e art 4 lettera L e art 10 lettera e)
  - > 13) per quanto concerne le visite mediche, segnaliamo che rientrano in una unitaria attribuzione di oneri, tutti a carico del medesimo medico competente dell'utilizzatore, riconducibili alla generale "sorveglianza sanitaria" di cui all'art. 41 D.Lgs. 81/08 dove :
    - > il comma 2 lett. b definisce la visita medica periodica; il collegato comma 2 bis la visita medica preventiva / preassuntiva.
    - > Tale verifica, pertanto, deve essere posta in essere da ASA nel rispetto della normativa vigente (cfr anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art 22 CCNL Agenzie per il lavoro).
    - > In proposito l'art.22 CCNL Agenzie per il lavoro, applicato ai lavoratori somministrati, prevede che la "sorveglianza sanitaria resta a carico dell'Utilizzatore".
  - > Art 4
  - > C. segnaliamo che il periodo di prova è stabilito dall'art. 33 CCNL Agenzie di somministrazione lavoro, pertanto non può essere individuato in 15 gg standard
  - > K. nel rispetto dell'art 34 c. 3 D. Lgs. 81/15 chiediamo conferma che la formazione sui rischi specifici sarà a cura di ASA Tivoli.
  - > N. per le sostituzioni si applicherà la normativa (giusta causa o a seguito di procedimento disciplinare o mancato superamento del periodo di prova). Si chiede conferma.
  - > Art 6
  - > Chiediamo che la richiesta sia formulata per iscritto, via fax, poiché ASA fa decorrere le penali da tale momento e richieste telefoniche potrebbero far sorgere criticità
  - > Art 8
  - > Per quanto riguarda la forza maggiore segnaliamo che in caso di suo verificarsi, permane in capo al lavoratore il diritto alla retribuzione fino al termine del contratto, pertanto l'utilizzatore dovrà rimborsare almeno il costo del lavoro sostenuto dall'Agenzia (art 32 c. 3 D. Lgs. 81/15). Chiediamo conferma.
  - > Art 9
  - > Chiediamo conferma che prima di applicare le penali verrà effettuato il contraddittorio con l'Agenzia. Stante la presenza della cauzione a tutela degli inadempimenti contrattuali, chiediamo di valutare l'eliminazione dell'esecuzione in danno, clausola eccessivamente onerosa.
  - > Art 10 ultimo cpv
  - > Si richiamano le osservazioni ut supra (art. 4 N) rispetto alla sostituzione per mancato "gradimento"
  - > Art 15
  - > Chiediamo conferma che in caso di risoluzione non per fatto colpevole dell'Agenzia siano portati a termine i contratti di lavoro in essere alla data di risoluzione/recesso sino alla loro naturale scadenza.
  - >
  - > DISCIPLINARE
  - > Art 3
  - > Si richiamano le osservazioni di cui al Capitolato art 15
  - >
  - > Chiediamo a quanto ammontano le spese di pubblicazione e contrattuali
  - >
  - > OFFERTA ECONOMICA
  - >
  - > Si segnala che il divisore orario previsto dal CCNL delle Agenzie per il lavoro, con cui vengono retribuiti i lavoratori, viene calcolato applicando la seguente formula:
    - > (h sett.li x 52/12)
    - > quindi 164,67 che determina un costo orario per l'agenzia maggiore rispetto che dividendo il lordo mese per 169
    - > Inoltre nel prospetto costi da Voi predisposto mancano le seguenti componenti :
      - > - 4,2% di oneri contributi fondo Formatemp Ebitemp
      - > - valorizzazione dei ratei ferie ed ex fs
    - > Si chiede:
      - > - le festività nazionali civili e religiose ricadenti durante la missione non saranno rifatturabili ad Asa ma da includere nel margine di agenzia da ribassare come indicato a pag 4 del capitolato.
      - > - nel margine di agenzia non dovrà essere incluso il costo dei buoni pasto (non viene indicato importo)

- > - indicazione relativamente alle % di oneri Inps e Inail che è stata considerata. Si fa presente che le ApL versano 30,08% di Oneri Inps e Inail 4,2% per personale area raccolta rifiuti e che tali importi non possono essere inclusi nel margine di agenzia che è imponibile Iva, mentre non lo sono i costi del lavoro.
- > Si segnala infine che la voce Irap è in capo all'azienda utilizzatrice
- >
- > OFFERTA TECNICA
- >
- > • Rispetto alla redazione dell'offerta tecnica, si chiede conferma che per 10 fogli fronte/retro si intenda 20 facciate stampate fronte/retro
- > • si chiede se è possibile allegare della documentazione a corredo dell'offerta tecnica (CV, presentazione società, etc)
- >
- > DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- >
- > Si chiede conferma che non debba essere presentato il DGUE.
- > Si chiede di poter presentare al posto della procura autenticata copia della medesima dichiarata conforme ai sensi del DPR 445/2000

## Risposta:

Relativamente alla Vs richiesta di chiarimenti, specifico quanto segue:

### CAPITOLATO

#### Art. 1 VI cpv pag 2

*Al presente capovero, il Capitolato fa riferimento al contratto d'appalto che verrà stipulato fra l'ASA Tivoli Spa e l'Agenzia di somministrazione aggiudicataria e non ai singoli contratti con i lavoratori. Più specificatamente, l'ASA Tivoli Spa non garantisce che vengano attivati il numero di contratti così come ipotizzati per il calcolo dell'importo a base d'asta, per i periodi stimati e per il monte ore preventivato. L'aggiudicatario non potrà pertanto vantare alcun titolo per risarcimenti o indennizzi di sorta per il mancato raggiungimento degli importi stimati in fase di gara.*

#### Art. 3 punto 13) e art. 4 lettera L) e art. 10 lettera e)

*Si veda l'art. 35, co. 4, d.lgs. 81/15, il quale stabilisce che "Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti".*

*L'Agenzia di somministrazione dovrà effettuare le visite mediche e gli accertamenti preliminari all'assunzione; le visite periodiche restano a carico dell'ASA Tivoli Spa.*

#### Art.

4

- c) Verrà applicato il periodo di prova previsto dal CCNL vigente*
- K) La normativa di riferimento (art. 35 del d.lgs. n. 81/2015) attribuisce al somministratore gli obblighi di informazione sui rischi per la sicurezza del lavoratore e gli obblighi formativi sui macchinari in uso e all'utilizzatore il compito di provvedere per i lavoratori somministrati a tutti gli obblighi di sicurezza cui è tenuto per i propri dipendenti. Pertanto la formazione specifica resta a carico dell'ASA Tivoli Spa*
- N) Verrà applicata la normativa vigente in caso di sostituzioni.*

#### Art.

6

*la richiesta di avvio dei lavoratori somministrati verrà formulata necessariamente tramite misure idonee a rendere edotta l'Agenzia: comunicazione a mezzo PEC, o al limite tramite mail. Con riferimento al decorso del termine, per certezza dei rapporti giuridici, solo la comunicazione scritta può costituire il dies a quo.*

#### Art.

8

*La forza maggiore riguarda situazioni oggettive inerenti l'organizzazione e in tali casi, quindi, non dipendendo la cessazione dal lavoratore, è previsto che lo stesso venga retribuito fino al termine del contratto (art 45 CCNL). Pertanto confermo che l'utilizzatore rimborserà il costo del lavoro sostenuto dall'Agenzia.*

**Art. 9**

*Si precisa che prima dell'applicazione delle penali sarà rispettato un iter che prevede un atto di contestazione, ed un termine per contro dedurre. Si conferma inoltre quanto riportato sul Capitolato circa la clausola dell'esecuzione in danno.*

**Art. 10 ultimo cvp**

*Anche per il mancato gradimento si conferma quanto riportato sul Capitolato, con il limite del rispetto dei diritti del lavoratore sgradito alla corresponsione della retribuzione, nel caso in cui il mancato gradimento non derivi da circostanze di per sé legittimanti un licenziamento.*

**Art. 15**

*L'ASA Tivoli si riserva la facoltà di recedere dal contratto di aggiudicazione in qualsiasi momento, con semplice comunicazione scritta all'agenzia, senza che la stessa possa nulla vantare a risarcimento o compenso, ma solo il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo, determinato in base alle effettive ore prestate dai lavoratori interinali, spettante fino alla naturale scadenza dei singoli contratti di somministrazione di lavoro posti in essere.*

#### **DISCIPLINARE**

*Le spese di pubblicazione possono essere stimate in € 4.000 circa.  
Il contratto sarà costituito da una scrittura privata fra le parti, corredata dagli atti e documentazione di gara.*

#### **OFFERTA ECONOMICA**

*Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel "costo orario" stabilito nella documentazione di gara, sono a carico dell'Agenzia di somministrazione e si ritengono incluse nel margine orario di agenzia, che si intende pertanto remunerativo del servizio svolto.*

#### **OFFERTA TECNICA**

*10 fogli fogli fronte/retro = 20 facciate*

*Sarà possibile allegare ulteriore documentazione, ma non sarà oggetto di valutazione*

#### **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

*Sarà a breve disponibile sul sito di ASA Tivoli Spa e la CUC - IX Comunità Montana del Lazio, il DGUE da presentare unitamente alla documentazione amministrativa.*

*La copia di una procura notarile può essere autenticata unicamente dal notaio medesimo, restando esclusa - proprio per la sua natura di atto negoziale civilistico - la possibilità di equiparare all'autenticazione notarile una dichiarazione di conformità resa dal procuratore, quand'anche nelle forme del d.p.r. n. 445/2000.*

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
**Ing. Emilia Bernardini**